



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 17 del 22.04.2013

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Concessione gestione impianti sportivi Via Al Campo Sportivo alla Associazione Sportiva People Group

L'anno duemilatreddici addì ventidue del mese di aprile alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta ordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X	
2	BESANA Claudio	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X	
4	CANTONI Ignazio	X	
5	MINOGGI Daniele	X	
6	BADANI Mauro	X	
7	PIRINOLI Debora	X	

N. d'ord.		Presenti	Assenti
8	MUNTONI Daniele	X	
9	PRELLI Daniele	X	
10	CERRINA Dr. Christophe	X	
11	CAVALLI Dr. Federico		X
12	GALLOTTI Attilio	X	
13	ZAMBONI Fabio	X	
Totale N°.		12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 9 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune si è dotato da alcuni anni di un campo sportivo;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 28.12.2007 è stata approvata la concessione a titolo gratuito della gestione del campo sportivo comunale alla A.S.D. People Group di Malesco per anni cinque decorrenti dal 01.01.2008 ed approvata la convenzione regolante i rapporti fra Comune ed Associazione;

Che la concessione è scaduta il 31.12.2012 e che con lettera in data 04.02.2013 l'Associazione ha comunicato l'interesse a proseguire nella gestione dell'impianto sportivo;

Che a tal fine è stata sottoposta alla Associazione Sportiva Peolple Group la convenzione per la gestione degli impianti sportivi in Via Al Campo Sportivo, che da quest'anno ricomprende anche il campo da pallavolo e pallacanestro di recente ristrutturazione;

Che l'A.S.D. People Group si è resa disponibile a gestire gli impianti sportivi alle condizioni riportate nello schema di convenzione che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Udita l'illustrazione dei contenuti della convenzione da parte del Sindaco;

Considerato che senza l'ausilio di associazioni sportive il Comune non riuscirebbe a garantire l'apertura, fruizione e manutenzione degli impianti se non con oneri alquanto elevati;

Ritenuto di affidare alla A.S.D. People Group la gestione degli impianti sportivi di Malesco siti in Via Campo sportivo, onde assicurare la migliore fruizione degli stessi ed il perfetto mantenimento;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi per la gestione degli impianti;

Dopo breve discussione, dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 astenuto n.1 (Consigliere Cerrina) su n.12 presenti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la concessione a titolo gratuito della gestione degli impianti sportivi comunali siti in Malesco Capoluogo in Via Al campo sportivo, alla A.S.D. People Group con sede in Malesco con scadenza il 31.12.2017;
2. Di approvare lo schema di convenzione composta da n.22 articoli e l'allegato "A" che regola i rapporti tra il Comune di Malesco e l'A.S.D. People Group, che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dichiarare la presente deliberazione con votazione separata resa all'unanimità dei voti immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere favorevole

Data: 22.04.2013

Il Segretario comunale
F.to Dr.Antonella Salina

All. alla Del. C.C. N. 17 del 22.04.2013

**CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI MALESCO E L'ASSOCIAZIONE A.S.D. PEOPLE GROUP
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
UBICATI IN MALESCO IN VIA CAMPO SPORTIVO**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione alla Associazione A.S.D. People Group, in seguito detta Concessionario, ha per oggetto la gestione a titolo gratuito degli impianti sportivi ubicati in Malesco Via Campo Sportivo, costituiti alla data odierna da un campo da calcio, un campo polivalente pallacanestro-pallavolo, fabbricato ad uso spogliatoio e deposito attrezzi.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni cinque con scadenza il 31.12.2017, con possibilità di rinnovo con apposito atto deliberativo.

ART.3 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione, a carico del Concessionario sono tutti gli oneri derivanti da:

1. completo funzionamento degli impianti sportivi;
2. attività svolte da terzi all'interno degli impianti;
3. pulizia degli impianti;
4. custodia;
5. manutenzione ordinaria dello stabile, del campo di calcio, del campo polivalente, delle aree libere ed al verde circostanti ad esso pertinenti;
6. manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle attrezzature;
7. manutenzione ordinaria del manto erboso del campo di calcio;
8. spese per energia elettrica, servizio idrico, riscaldamento, telefoniche

ART. 4 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature componenti gli impianti sportivi. I lavori di pulizia saranno svolti con modalità determinate dal Concessionario, con attrezzature e prodotti idonei.

Il Concessionario deve comunque mantenere tutte le parti delle strutture e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti.

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri capitali, con proprie attrezzature per la normale manutenzione, mediante l'organizzazione del Concessionario ed a suo rischio.

Sono a carico del Concessionario tutti i materiali occorrenti per la pulizia e l'igiene dei locali: quali ad esempio: detersivi, deodoranti, disinfettanti ecc.

ART. 5 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA

Il gestore deve provvedere alla regolare custodia degli impianti assicurando una presenza costante durante i periodi di attività e dando la possibilità di reperire uno o più responsabili in caso d'urgenza.

In caso di manifestazioni di qualsiasi natura (sportive, culturali ecc) che avvengano sia in giorno feriali che festivo, in qualunque mese dell'anno dovrà essere assicurato il servizio di custodia e pulizia.

Il concessionario dovrà inoltre verificare l'assenza di danni alle strutture ed alle attrezzature con l'obbligo di segnalazione degli stessi, qualora vi fossero, agli uffici comunali competenti.

Il servizio di custodia avendo anche caratteristiche di reperibilità, comporta la disponibilità di pronto intervento dell'incaricato su richiesta di quest'Amministrazione Comunale al numero telefonico che dovrà essere notiziato alla firma della presente convenzione.

ART.6 MANUTENZIONE ORDINARIA

Al Concessionario compete la manutenzione ordinaria delle strutture sportive, degli impianti tecnologici e delle attrezzature, ivi compresi gli spazi a verde e comunque di pertinenza dell' immobile.

Per manutenzione ordinaria si intende quel complesso di operazioni, eseguite secondo necessità o preventivamente, indispensabili per mantenere gli impianti tecnologici, gli arredi, le attrezzature e le strutture sportive in condizioni di efficienza, come da allegata tabella "A".

Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'Ufficio Tecnico ed allo stesso farà riferimento in caso di guasti o di inconvenienti di qualunque natura che dovessero verificarsi alle strutture.

ART. 7 MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO

Il Concessionario si assume gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria del manto erboso del campo di calcio previa fornitura e posa di terra per ripristino superficie e delle aree verdi adiacenti provvedendoVi con attrezzature di sua proprietà.

ART. 8 PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio ed il funzionamento delle strutture con proprio personale e/o organizzazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente e/o utilizzato per il funzionamento delle strutture sono a carico del Concessionario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 9 RESPONSABILITA'

Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della gestione del servizio. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose, a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune di Malesco da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, fatta eccezione, come responsabilità del concessionario, per tutto ciò che sia riconducibile ad eventuali negligenze riportate nel D.Lgs. 81/2008 che viene mantenuta, come responsabilità soggettiva ed oggettiva, in capo al Comune stesso.

Il Concessionario si obbliga a sostituire immediatamente, a proprie spese, i beni di proprietà comunale che venissero danneggiati da personale addetto alle pulizie ed alla custodia

ART. 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria dell'immobile nel suo complesso compete al Comune di Malesco.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o riparazione di parti delle strutture.

Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno concordati annualmente con il concessionario.

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio attuerà gli interventi che riterrà più opportuni e realizzabili in relazione alle possibilità finanziarie.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del Concessionario nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte della ditta stessa o di terzi fornitori.

ART. 11 ASSICURAZIONE

Il Comune di Malesco è tenuto alla copertura assicurativa degli immobili e degli arredamenti contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivanti dalla proprietà. La polizza assicurativa terrà conto di quanto previsto al precedente art.9.

ART. 12 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

Al Concessionario spetta l'organizzazione dell'utilizzo delle strutture da parte di enti, Associazioni o privati che ne facciano richiesta con la redazione di apposito calendario.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al competente ufficio comunale, a richiesta del Comune, copia del calendario, dando tempestiva notizia di ogni utilizzo degli impianti

ART. 13 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario si impegna a garantire che l'utilizzo degli impianti sia prevalentemente di natura sportiva, sociale e ricreativa ed a rispettare le direttive che in tal senso riceverà dall'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo degli impianti per manifestazioni è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, nella misura in cui non compromettano l'utilizzo sportivo dell'impianto, o possano danneggiare anche in parte il terreno del campo da calcio o le strutture.

ART. 14 TARIFFE - INTROITI

Gli introiti derivanti dalla applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture spettano interamente al concessionario.

Le tariffe suddette sono determinate dal concessionario.

Il concessionario dovrà consentire alle Associazioni Sportive della Valle Vigizzo ed ai residenti di Malesco il libero accesso e l'utilizzo gratuito del campo polivalente pallacanestro – pallavolo.

ART. 15 UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MALESCO

Il Comune di Malesco riserva a se stesso, per manifestazioni organizzate in proprio o patrocinate, l'utilizzo gratuito dell'area campo sportivo e del campo polivalente.

Il Comune si impegna ad informare la Concessionaria con il preavviso di almeno 15 gg. e comunque concordandone la data in modo che l'attività già stabilita dalla Concessionaria non abbia a riceverne danno. Solo in caso eccezionale il preavviso potrà essere ridotto e per eventuali atterraggi di elicotteri delle Forze dell'ordine e della Protezione Civile.

ART. 16 PUBBLICITA'

La Concessionaria gestirà a proprio favore ogni forma di pubblicità all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità alle prescrizioni tecniche che dovranno essere impartite dall'Amministrazione Comunale tramite il competente ufficio.

Le Società utilizzatrici potranno esporre, in spazi concordati con il concessionario, materiale pubblicitario di loro interesse nel corso delle manifestazioni da loro organizzate e per la sola durata delle stesse, nel rispetto di eventuali diritti esistenti, riconoscendo al Concessionario una parte degli importi introitati

Nel caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, il Comune di Malesco potrà provvedere liberamente e senza alcun onere ad ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto.

ART. 17 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto di concessione, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore o che potessero venire emanate durante il corso del contratto, in materia igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza e di esercizio di attività sportiva.

ART. 18 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

- a) il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
- b) l'osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza
- c) la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l'aspetto tecnico

ART.19 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell'attività senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune, pena la rescissione del contratto e la riparazione degli eventuali danni.

In caso di mutamento di ragione sociale del Concessionario la Giunta Comunale dovrà esprimere con atto pubblico il gradimento verso l'avente causa.

ART. 20 ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi gravi deficienze o abuso dell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 21 RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Contratto di concessione può essere risolto anticipatamente:

- 1. su richiesta della A.S.D. People Group con preavviso di 60 giorni
- 2. con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo
- 3. unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 - a) gravissime e continue violazioni da parte del concessionario degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida da parte del Comune
 - b) qualora il concessionario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale
 - c) quando il concessionario, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale, avesse ceduto ad altri gli obblighi relativi al contratto
 - d) mancato rispetto degli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
 - e) reiterata inosservanza di criteri igienici nella gestione
 - f) inosservanza nella gestione degli impianti e dell'attività sportiva della normativa fiscale

ART. 22 CONTROVERSIE

Ogni osservanza tra le parti, sia durante l'esecuzione del contratto, sia al suo termine, è deferita, qualunque sia la natura, al giudizio di tre arbitri, che decidono senza formalità di procedure e con decisione inappellabile.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti, sotto la presidenza di un terzo arbitro esperto in materia giuridica ed amministrativa, nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, designato dal Presidente del Tribunale di Verbania.

ALLEGATO TABELLA “A”

ELENCO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

1. Ricambio delle lampade di ogni tipo e potenza ed in ogni locale comprese quelle dell'impianto di illuminazione del campo di calcio, con fornitura manodopera specializzata, eventuali attrezzature e ponteggi necessari;
2. Sostituzione di elementi elettrici di modesta entità quali interruttori, prese, portalampade, con le verifiche periodiche messa a terra stato dei quadri elettrici in quanto per questi interventi è previsto l'obbligo di un contratto di manutenzione con elettricista abilitato, l'onere sarà a carico del Comune di Malesco;
3. Sostituzione di maniglie, serrature, chiudi porta a molla o a pompa oleodinamica, vetri deteriorati o non funzionanti;
4. Manutenzione dei pavimenti e pareti in piastrelle con sostituzione di elementi deteriorati;
5. Riparazioni idrauliche quali sostituzione di rubinetti, saracinesche, valvole di intercettazione ed ogni altro elemento intercettatore d'acqua;
6. Riparazioni dell'impianto di riscaldamento e caldaie;
7. Piccole tinteggiature o verniciature di pareti, serramenti e ringhiere;
8. Manutenzione periodica di tutte le suppellettili ed arredi in generale oltre a piccoli ritocchi di verniciatura e tinteggiatura
9. Manutenzione del verde consistente in rasatura, rullatura ed irrigazione del manto erboso del campo di calcio, potature piante e taglio periodico dei prati di pertinenza dell'impianto sportivo
10. Fornitura e posa terra per ripristino superficie campo di calcio.

Onde consentire un controllo efficace sugli interventi di manutenzione a carico della Concessionaria, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare attraverso i propri tecnici, periodici sopralluoghi di verifica con cadenza mensile in contraddittorio con il titolare.

All'inizio della gestione verrà effettuato sopralluogo congiunto per verificare lo stato di fatto dell'impianto.

Malesco,

IL COMUNE DI MALESCO
Il Sindaco
(BARBAZZA Enrico)

IL CONCESSIONARIO ASD PEOPLE GROUP
Il Presidente
(DEI SVALDI Marco)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 26.04.2013 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 26.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 26.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella